



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo
di Potenza*

ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 24 MARZO 2019

**RESOCONTO DELLA RIUNIONE PER DISCIPLINARE
LA PROPAGANDA ELETTORALE**

In data 5 marzo 2019, presso questa Prefettura ha luogo una riunione per la disciplina della propaganda elettorale in occasione delle consultazioni elettorali indette per domenica 24 marzo 2019 riguardanti le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Basilicata.

Alla riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario dott.ssa Maria Rita Coccia, sono presenti il Dirigente dell'Ufficio elettorale della Prefettura, il Dirigente dell'Ufficio del Rappresentante dello Stato, i rappresentanti della Regione Basilicata, i responsabili delle Forze dell'Ordine, i rappresentanti del Comune di Potenza, i rappresentanti dei partiti e gruppi politici - indicati nell'allegato elenco - le cui liste sono state ammesse a partecipare alle consultazioni del 24 marzo prossimo.

Il Viceprefetto vicario introduce la riunione e sottolinea l'importanza della stessa, finalizzata a raggiungere un'intesa fra tutte le parti, che consenta lo svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di reciproco rispetto, nella piena osservanza delle norme vigenti e che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-monumentale ed artistico.

Gli esponenti politici presenti si impegnano a cooperare con gli organi dello Stato perché siano prevenute situazioni tali da creare motivi di tensione, fatti suscettibili di essere interpretati, anche indirettamente, come tentativo di condizionamento del democratico svolgimento della campagna elettorale, condividendosi, invece, l'obiettivo irrinunciabile di assicurare piena libertà di propaganda, nel rispetto delle norme vigenti.

In particolare, essi si impegnano ad osservare scrupolosamente le disposizioni sulla propaganda elettorale presenti nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 -

Prefettura Potenza - Area II - Prot. Uscita N.0014387 del 05/03/2019

[Handwritten signatures and initials]



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo
di Potenza*

24 aprile 1975, n. 130 - 10 dicembre 1993, n. 515 - 22 febbraio 2000, n. 28 - 6 novembre 2003, n. 313, nonché nella deliberazione n. 43/19/Cons adottata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e nel provvedimento 13 febbraio 2019 della Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi.

In primo luogo, si prende atto che con decorrenza da venerdì 22 febbraio 2019 (data corrispondente al 30° giorno antecedente a quello di votazione) ha avuto inizio la propaganda elettorale.

Pertanto, vengono concordate le seguenti intese:

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

1. I comizi all'aperto, nei giorni feriali, potranno essere effettuati dalle ore 10,00 alle ore 13,30 e dalle ore 17,00 alle ore 23,00; nei giorni di sabato e festivi nonché negli ultimi giorni che precederanno la consultazione — precisamente da lunedì 18 marzo a giovedì 21 marzo, si potranno invece effettuare tra le ore 10,00 e le ore 24,00; infine, nel giorno di venerdì 22 marzo essi potranno essere effettuati dalle ore 9,00 fino alle ore 24,00.

Resta inteso che nei giorni 23 e 24 marzo 2019, non saranno consentiti comizi, né manifestazioni collettive di propaganda elettorale, comprese quelle relative ad eventuali campagne referendarie, in qualsiasi forma e luogo pubblico o aperto al pubblico, nel rispetto dell'art. 9 della sopracitata legge n. 212/1956 e dell'art. 9 bis della legge 4 febbraio 1985 n. 10.

2. I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere rispettati scrupolosamente, assicurando un intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo di almeno 15 minuti (ridotto a 10 nell'ultima giornata) onde consentire l'allontanamento dal luogo di svolgimento del pubblico non interessato. Dovranno comunque evitarsi comizi contemporanei nella medesima piazza o in piazze tra loro comunicanti.



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo
di Potenza*

Non potranno essere tenuti comizi in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni liturgiche esterne (processioni).

I festival e le altre manifestazioni politicamente qualificate che possono svolgersi in luogo pubblico o aperto al pubblico durante il periodo della campagna elettorale costituiscono riunioni di propaganda elettorale; pertanto, lo svolgimento delle stesse manifestazioni è sottoposto alla disciplina di cui alle citate leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130.

Durante il periodo della campagna elettorale non sono vietate eventuali postazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, destinate alla raccolta di firme a sostegno di referendum o petizioni popolari, purché tali postazioni non interferiscano con le attività elettorali in corso.

Non potranno essere tenuti comizi né altre forme di propaganda elettorale nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole durante le ore di attività didattica, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico e nelle adiacenze dei mercati, ove ne possa essere turbato il regolare esercizio.

3. I sindaci, d'intesa con i rappresentanti dei partiti e dei raggruppamenti politici interessati, determineranno il calendario dei comizi per l'avvicendamento degli oratori nelle piazze individuate nelle relative ordinanze adottate dai comuni. Le intese iniziali potranno essere periodicamente riesaminate in base a successivi accordi, sempre in sede comunale, alla stregua delle esigenze che dovessero di volta in volta manifestarsi.

Salvi gli accordi da raggiungersi in sede comunale, per l'equa ripartizione delle piazze ed aree pubbliche disponibili per comizi elettorali, i rappresentanti dei partiti e dei raggruppamenti politici si impegnano a dare preavviso dei comizi che saranno indetti, indicando il luogo, la durata e possibilmente anche l'oratore o gli oratori, alla Questura per il Capoluogo, al Commissariato della pubblica sicurezza per il Comune di Melfi, ai comandi stazione Carabinieri per gli altri Comuni della provincia, dandone contestuale notizia anche ai sindaci.

b P R Q 3 J R C A G



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo
di Potenza*

Al fine di evitare forme di indebito accaparramento, resta convenuto che la prenotazione dei comizi va effettuata non prima di 48 ore antecedenti l'ora fissata per il comizio e non più tardi di 24 ore prima.

Al fine di consentire il regolare svolgimento dei suddetti comizi nelle piazze ove è ordinariamente consentita la sosta delle autovetture, si conviene che le prenotazioni dovranno essere effettuate al Comune non prima di 72 ore antecedenti l'ora fissata per il comizio e non più tardi di 48 ore prima, per garantire l'applicazione del vigente codice della strada.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate mediante richiesta scritta, da far pervenire a mano o anche per posta elettronica, al Comune, a firma del responsabile provinciale o locale dei partiti e dei raggruppamenti politici o loro delegati. In caso di improvvise e particolari esigenze, si potranno consentire, per quanto possibile, accordi fra le parti politiche interessate. Nel caso in cui il comizio preavvisato non possa avere luogo, dovrà essere effettuata tempestiva disdetta presso le competenti autorità di pubblica sicurezza e il Comune che potrà assegnare lo spazio alla lista o coalizione successivamente prenotatasi su esplicita richiesta. I preavvisi di comizi secondo l'ordine di presentazione stabiliscono, com'è naturale, il diritto di precedenza: nell'eventuale caso in cui due o più richieste, che riguardino la medesima ora, giorno e luogo di svolgimento dei comizi, siano presentate contemporaneamente, in assenza di accordo tra le parti, si procederà mediante sorteggio presso il Comune alla presenza di un rappresentante delle forze di polizia.

4. Ove i comizi dovessero svolgersi in locali cinematografici, in teatri o in altre sale, i locali stessi dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità, e i rappresentanti dei partiti e dei raggruppamenti politici dovranno preavvisare, di volta in volta, e comunque almeno tre giorni prima, le competenti autorità di pubblica sicurezza.

[Handwritten signatures and initials]



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo
di Potenza*

5 Per il giorno 22 marzo 2019 (ultimo della propaganda elettorale), ove le richieste di comizi, sottoscritte dai rappresentanti dei partiti e gruppi politici, riguardino il medesimo luogo e la medesima ora, in mancanza di accordo sull'utilizzo degli spazi disponibili, gli stessi saranno sorteggiati.

In ogni caso la durata dei comizi sarà commisurata al numero delle richieste in rapporto al periodo di tempo globalmente disponibile, fermo restando il limite massimo di un'ora.

Il sorteggio avverrà presso la sede comunale alla presenza di un rappresentante delle Forze dell'ordine,

Le suddette prenotazioni dovranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 20 marzo 2019 e dovranno pervenire al Comune entro le ore 12.00 del 21 marzo 2019.

Le eventuali richieste di comizi effettuate da singoli partiti e movimenti compresi in un unico simbolo non verranno considerate come singole richieste ma come unica richiesta effettuata dalla lista di appartenenza (es. se alla lista verrà assegnato uno spazio di un'ora, gli eventuali partiti che fanno capo alla stessa dovranno dividersi l'ora assegnata).

6. I comizi avranno la durata massima di un'ora per lista.

In linea di massima, i comizi avranno luogo nelle piazze appositamente individuate dai sindaci, con esclusione delle ore nelle quali dovessero svolgersi manifestazioni liturgiche esterne (per es. processioni) o manifestazioni civili.

7. Sono vietati l'uso di altoparlanti che preannuncino comizi in prossimità di luoghi pubblici e/o luoghi aperti al pubblico ove si stanno già svolgendo altre manifestazioni politiche nonché la distribuzione di volantini di diverso orientamento politico ai partecipanti a comizi.



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo
di Potenza*

8. L'affissione del materiale della propaganda elettorale diretta, come manifesti murali o altri stampati e altre forme di propaganda devono essere effettuate esclusivamente entro gli appositi spazi all'uopo assegnati dalle amministrazioni comunali entro i termini, secondo i criteri e le modalità di cui alla citata legge n. 130/1975. I partiti e i candidati si impegnano ad evitare la distruzione o il danneggiamento dei tabelloni riservati dai comuni alla propaganda elettorale nonché l'imbrattamento di muri, strade, recinzioni e soprattutto la sovrapposizione dei propri manifesti elettorali a quelli degli altri partiti.

I partiti e i candidati si impegnano altresì a rispettare la norma di cui all'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che prevede sanzioni per tutte le forme di pubblicità elettorale abusiva, compreso il rimborso ai comuni, da parte degli esecutori materiali e del committente responsabile, delle spese sostenute dai comuni stessi per la rimozione della propaganda abusiva in tutte le forme (scritte o slogan, affissioni murali, volantinaggio).

9. Durante il periodo della propaganda elettorale, l'esposizione dei giornali quotidiani o di altri periodici è consentita solo nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate.

10. Sono da ritenere vietate l'affissione e l'esposizione di materiale elettorale nelle vetrine dei negozi, sulle saracinesche, sulle porte, sui portoni, sulle finestre, sui balconi e sulle pensiline.

Sono, inoltre, da considerare vietate le scritte murali con vernici e bombolette spray sui siti stradali, sulle rupi, sugli argini, sulle palizzate, sulle recinzioni, sugli edifici, sui monumenti, sugli alberi, sui cartelli stradali e dovunque si crei contrasto con l'estetica cittadina e con la tutela del patrimonio artistico e dell'ambiente.

[Handwritten signatures and initials]



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo
di Potenza*

11. Si prende atto che durante il periodo della propaganda elettorale è vietato, in luogo pubblico, l'uso di ogni forma di richiamo luminoso o figurativo a carattere fisso (sono consentite le sole insegne indicanti le sedi dei partiti e dei comitati elettorali). E' vietato, inoltre, il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda luminosa mobile, ad eccezione di quella figurativa mobile su veicoli che non possono sostare per un tempo superiore a trenta minuti.

12. durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e nell'arco di tempo compreso fra le ore 9.00 e le ore 21.30 del giorno della manifestazione o di quello precedente, con la sospensione dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di ogni giorno.

In ogni caso l'uso degli altoparlanti installati su mezzi mobili è subordinato all'autorizzazione del sindaco e - se interessa il territorio di più comuni - a quella del prefetto; al riguardo vanno osservati i termini e le modalità di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 e all'art. 59, commi 4 e 5, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, con le modifiche e le integrazioni apportate dal d.P.R. 16 settembre 1996 n. 610).

Resta escluso il contraddittorio nei comizi all'aperto, se non nella forma del dibattito preventivamente concordato tra i partiti interessati e notificato all'autorità di pubblica sicurezza.

Ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze.

Il presente accordo impegna i partiti e i raggruppamenti politici per tutta l'attività che sarà svolta nella provincia. I partiti ed i raggruppamenti politici si impegnano,



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo
di Potenza*

inoltre, a diramare il testo del presente accordo a tutte le dipendenti organizzazioni periferiche, affinché lo stesso abbia ovunque uniforme applicazione.

Si precisa, infine, che per lo svolgimento di eventuali cortei, anche se connessi a comizi, dovrà essere richiesta l'apposita prescritta autorizzazione per ogni singolo caso all'Autorità di pubblica sicurezza almeno 72 ore prima.

In ogni caso i partiti si impegnano a non organizzare manifestazioni (staffette ciclistiche o motorizzate, fiaccolate, parate, ecc.) che potrebbero ingenerare uno scopo di propaganda elettorale.

Per quanto non espressamente previsto in questa sede, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il Viceprefetto Vicario (Cocciufa)

Il Dirigente dell'Ufficio Elettorale Prov.le

Il Dirigente Uff. Rapp. Stato

Per la Regione Basilicata

Per la Questura

Per il Comando Prov.le dei Carabinieri

Per il Comando Prov.le della Guardia di Finanza

Per il Comune di Potenza

Al. De C. C.
de C.
Al. De C.
Al. De C.
Al. De C.
Al. De C.
Al. De C.
Al. De C.
Al. De C.
Al. De C.



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo
di Potenza*

Per i Partiti e Gruppi politici

PROGRESSISTI BASILICANI
BASILICATA PRIMA
FORZA ITALIA
Lista Presidente Tarantole
AVANTI BASILICATA
BASILICATA PRIMA
MOVIMENTO CINQUE STELLE

Luca Pella
Maurizio Pella
Antonio Pella
Antonio Pella
Antonio Pella
Antonio Pella
Antonio Pella